



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"**  
Corso UMBERTO I n.8 - 90044 CARINI (PA) Tel.: 091/8661302  
Plesso "Agliairelli" - Via Lombardia n. 4  
C.F.: 97343620825 — Cod. Univoco Fatt.: ON6GEM  
Sito: [www.icsfalconecarini.edu.it](http://www.icsfalconecarini.edu.it)  
Email: [paic8bc00e@istruzione.it](mailto:paic8bc00e@istruzione.it) - PEC: [paic8bc00e@pec.istruzione.it](mailto:paic8bc00e@pec.istruzione.it)

**Circ. n. 10 dell'8 settembre 2021**

**Al personale docente ed ATA**

**p.c. Alla DSGA**

**Al sito web**

***Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 e ss.mm.ii. - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.***

Si fa seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione dell'11 settembre 2020 per evidenziare quanto segue. L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. Si tiene a sottolineare che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica. Giova mettere in rilievo che il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19). Si rinvia alla lettura della nota del Ministero allegata per ciò che attiene ai provvedimenti che questo Ufficio potrebbe adottare sulla base del giudizio di idoneità o di inidoneità. Si tiene infine ad evidenziare che a mente delle vigenti disposizioni che regolano la materia qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e

per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del dPR 171/2011. Premesso quanto sopra, questa Istituzione ha individuato il cd. "Medico Competente" per la gestione, tra l'altro, della sorveglianza sanitaria eccezionale dei cd. "lavoratori fragili" in applicazione dell'art. 83 D.L. 19.05.2020 n°34.

Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di sicurezza:

- l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021;
- l'art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L'incarico è in atto affidato a personale medico della Chirone Servizi s.r.l. e, nello specifico, al Dott. Guido Lacca. Nel reiterare le precedenti indicazioni in ordine alle condizioni per l'individuazione dei "Lavoratori fragili", tenuto conto che il costo delle visite è a carico dell'Istituzione scolastica, si forniscono le seguenti indicazioni per la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale. Il lavoratore – fatta eccezione per chi abbia già un appuntamento prenotato – dovrà informare lo scrivente nella qualità di Datore di Lavoro sulla richiesta di visita con apposita mail all'indirizzo paic8bc00e@istruzione.it e contestualmente inviare ESCLUSIVAMENTE alla mail personale del Medico Competente (guidolacca@libero.it) la documentazione sanitaria probante. La richiesta di visita deve essere formulata utilizzando il modello allegato. Sarà cura del Medico Competente esprimere parere medico sulla condizione e sulle specifiche misure da applicare ove necessarie.

La Dirigente Scolastica Reggente

Claudia Notaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993